



Taglio di Po, lì 11/05/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

FATTURA ELETTRONICA NUOVI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2022 PER FORFETTARI E EX-MINIMI

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità relative agli obblighi di fatturazione elettronica per i forfettari ed ex – minimi.

PREMESSA

Con il cd. decreto PNRR-2 l'esecutivo ha messo in campo una serie di iniziative volte a combattere l'evasione fiscale.

Tra queste, **l'estensione dell'obbligo di fatturazione in modalità elettronica a carico dei contribuenti in regime forfetario ed in regime di vantaggio.**

Con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30/04/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 36/2022 (cd. "Decreto PNRR 2"), che contiene una modifica delle situazioni di esonero dall'obbligo di adozione della fattura in formato elettronico.

Decorrenza dei nuovi obblighi

I nuovi obblighi di emissione delle fatture esclusivamente in modalità elettronica entreranno in vigore secondo il seguente calendario:

A partire dal 1° luglio 2022	→	Per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi , ragguagliati a periodo, superiori a 25.000 euro
A partire dal 1° gennaio 2024	→	Per tutti, senza eccezioni



ATTENZIONE! - Ai fini della verifica del superamento della soglia di 25.000 euro di ricavi / compensi, che comporta l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, occorre verificare l'ammontare dei ricavi / compensi stessi ragguagliandoli a periodo.



Esempio

Un contribuente in regime forfetario ha iniziato l'attività nel mese di agosto 2021 (cinque mesi), conseguendo ricavi per 20mila euro. Tale ammontare dei ricavi è apparentemente sottosoglia 25mila euro, ma ragguagliato a periodo (20.000 / 5 *



12 mesi), ammonta a 48.000 euro. In questo caso, pertanto, il contribuente sarà obbligato ad emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022.

Il quadro dei nuovi obblighi

Essere obbligati all'emissione della fattura elettronica non è la sola novità: infatti, i "nuovi obbligati" vengono a tutti gli effetti attratti nel mondo del "fisco elettronico" e pertanto:

- ➔ dovranno emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica (tramite le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o tramite un software);
- ➔ dovranno ricevere le fatture dai propri fornitori in modalità elettronica (su PEC o tramite un canale software);
- ➔ dovranno procedere alla conservazione elettronica delle fatture a norma del CAD, Codice di Amministrazione Digitale
- ➔ dovranno assolvere l'imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento trimestrale, con modello F24 oppure tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi.

I tempi della fatturazione elettronica

Le problematiche fondamentali da tenere in considerazione quando si è obbligati alla fatturazione elettronica sono innanzi tutto legate ai tempi:

La fattura "immediata"	➔	deve essere trasmessa entro 12 giorni
La fattura "differita"	➔	deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l'esigibilità

Sono previste sanzioni importanti: sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati a carico del cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di **operazioni non soggette** a imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, **quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.**

Vi sarà comunque un periodo di tolleranza per i nuovi obbligati: per tutto il **terzo trimestre 2022**, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo **a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**

Il codice natura IVA

Si evidenzia infine che l'emissione di una fattura elettronica comporta di specificare un "codice natura" che *spieghi* per quale ragione non è stata applicata l'IVA.



OSSERVA - Nel caso dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, il corretto codice natura da utilizzare è N2.2 Operazioni non soggette – altri casi.

Casi di esonero

Continuano a restare in vigore i seguenti esoneri da adozione della fattura elettronica:

OPERATORI SANITARI: fino al 31/12/2022 continua permanere il divieto di emissione di fatture elettroniche:

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis, DL 119/2018), e
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis, DL 135/2018).

NON RESIDENTI/NON STABILITI: la decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l'utilizzo e l'accettazione del documento elettronico riguardi i "soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano". evidenzia infine che l'emissione di una fattura elettronica comporta di specificare un "codice natura" che *spieghi* per quale ragione non è stata applicata l'IVA.

Dunque, continua permanere la situazione di esonero "oggettivo", che riguarda le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti in Italia (anche nel caso in cui abbiano proceduto alla identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia).

SOGGETTI IN L. 398/91: per quanto attiene i soggetti passivi in regime forfettario l'obbligo di fatturazione elettronica dovrebbe essere visto alla luce degli specifici esoneri previsti dalla L. 398/91 (non modificata dal Decreto PNRR 2); dunque si dovrebbe trattare di un obbligo:

- che riguarda le sole prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione o le cessioni concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica
- operando, in qualsiasi altro caso, l'esonero da emissione di fattura.

Esterometro

L'art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 prevede che:

- i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica
- sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro", dove indicare tutte le operazioni (attive/passive) effettuate con soggetti passivi non stabiliti in Italia.



Il citato collegamento dei soggetti obbligati all'emissione di fattura elettronica comporta che tale obbligo si estenderà ai "nuovi" contribuenti assoggettati all'obbligo di fattura elettronica, sempre con decorrenza differenziata a seconda che il contribuente in regime forfettario/dei minimi/in regime L. 398/91 abbia realizzato ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno) superiori o meno a € 25.000.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1103, L. n. 178/2020) ha modificato le modalità di trasmissione dell'esterometro, adottando le modalità telematiche già previste per le fatture elettroniche (in luogo della trasmissione trimestrale). L'entrata in vigore di tale novità (v. RF-fl 001/2022):

- inizialmente prevista a decorrere dal 1/01/2022
- è stata differita al 1/07/2022 dal nuovo co. 14-bis inserito nell'art. 5 del DL 146/2021 convertito.

Cordialmente

Studio Duò e Associati